

CITIES

INSIEME, C'È UNA BELLA DIFFERENZA



Cofinanziato
dall'Unione europea

CITIES

INSIEME, C'È UNA BELLA DIFFERENZA

Olbia

11 04 2025

Capofila



Partner



Partner tecnici



Il progetto CITIES – Cities Initiatives Towards Inclusive and Equitable Societies, co-finanziato dal programma CERV della Commissione Europea è coordinato dal Comune di Reggio Emilia, in partenariato con i Comuni di Casalecchio di Reno, Modena, Olbia e Ravenna, ICEI, la Fondazione Mondinsieme e l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Ripassino

Stereotipi

L'idea di una cosa
senza averne
esperienza diretta

Pregiudizi

La connotazione
positiva o negativa
di uno stereotipo

Discriminazioni

Azioni che creano
sofferenza,
svantaggi, disagi

**Cosa avevamo lasciato
indietro ?**

Ageismo

Definizione: L'ageismo è una forma di discriminazione basata sull'età, che si manifesta attraverso stereotipi, pregiudizi e comportamenti discriminatori verso individui o gruppi a causa della loro età.

Coniato nel 1969 dal gerontologo Robert Neil Butler, il termine "ageismo" descrive atteggiamenti negativi verso le persone anziane.

Ambiti di manifestazione:

- **Istituzionale:** Leggi e politiche che limitano opportunità basate sull'età.
- **Interpersonale:** Interazioni quotidiane che riflettono pregiudizi legati all'età.
- **Autodiretto:** Interiorizzazione di stereotipi negativi sull'invecchiamento da parte degli stessi individui anziani.

Ageismo

In Europa, una persona su tre riferisce di essere stata vittima di ageismo. I giovani percepiscono una maggiore discriminazione basata sull'età rispetto agli anziani.

Conseguenze dell'ageismo:

- **Salute mentale:** Aumento del rischio di depressione e ansia.
- **Salute fisica:** Possibile accelerazione del declino fisico e cognitivo
- **Isolamento sociale:** Riduzione delle interazioni sociali e partecipazione comunitaria.

Ageismo

Strategie di contrasto:

- **Educazione:** Sensibilizzare la popolazione sugli effetti negativi dell'ageismo.
- **Politiche inclusive:** Implementare leggi che proteggano contro la discriminazione basata sull'età.
- **Iniziative intergenerazionali:** Promuovere il dialogo e la collaborazione tra diverse fasce d'età.

OLD

Abilismo

La disabilità non è una caratteristica individuale, ma il prodotto dell'interazione tra barriere ambientali, culturali e sociali e una persona con una condizione di salute.

Superare l'idea medica e compassionevole per riconoscere i diritti, le autonomie e l'autodeterminazione delle persone con disabilità.

Neurodivergenze

Il termine "neurodivergente" nasce all'interno del movimento per i diritti delle persone autistiche, e oggi include chi ha un funzionamento neurologico che si discosta da quello considerato "tipico" (es. autismo, ADHD, dislessia, ecc.).

Non è una malattia, ma una variante naturale del funzionamento umano.

Abilismo

L'abilismo è un sistema di oppressione e di pensiero discriminatorio che considera la persona con disabilità “inferiore” rispetto a un modello normativo di corpo e mente abili.

Non si limita agli insulti, ma è spesso implicito, strutturale e sistemico.

Le persone con disabilità devono essere protagoniste del cambiamento, non oggetto di cura. È centrale il riconoscimento del loro sapere esperienziale.

Serve una società accessibile, che si adatti alle persone e non il contrario.



Internazionale

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

**Convenzione di Ginevra (1951):
Protezione dei rifugiati contro
discriminazioni razziali e persecuzioni.**

**Convenzione di Istanbul (2011):
Contrasto alla violenza di genere e
tutela delle donne.**

Nazionale

Costituzione Italiana:

Legge Mancino (1993): Contrasta i reati di odio, prevedendo pene aggravate per atti discriminatori.

Decreto Legislativo 215/2003: Attuazione del principio di parità di trattamento tra persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica.

Decreto Legislativo 216/2003: Parità di trattamento per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro.

Internazionale

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, è un documento fondamentale che stabilisce i diritti e le libertà inalienabili di ogni essere umano. Tra i suoi principi chiave, la non discriminazione è centrale e si riflette in diversi articoli.

Internazionale

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Articolo 1

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza."

Articolo 2

"Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, **senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.**

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello **statuto politico, giuridico o internazionale del paese o territorio** cui una persona appartiene, sia che esso sia indipendente, sotto tutela, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità."

Internazionale

**Convenzione di Ginevra (1951):
Protezione dei rifugiati contro
discriminazioni razziali e persecuzioni.**

**La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo
status dei rifugiati è un trattato
internazionale che definisce chi è un
rifugiato, quali sono i suoi diritti e gli
obblighi degli Stati nell'assicurare
protezione.**

Internazionale

Convenzione di Ginevra (1951)

L'articolo 1 della Convenzione, come modificata dal protocollo del 1967, stabilisce la seguente definizione di rifugiato:

"Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Internazionale

**Convenzione di Istanbul (2011):
Contrasto alla violenza di genere e
tutela delle donne.**

La Convenzione di Istanbul (2011) è il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Adottata dal Consiglio d'Europa, stabilisce obblighi per gli Stati firmatari in quattro aree chiave efficace contro la violenza.

Internazionale

Convenzione di Instambul

Quattro aree chiave

1. **Prevenzione** – Campagne di sensibilizzazione ed educazione per contrastare stereotipi di genere e discriminazione.
2. **Protezione** – Assistenza alle vittime, accesso a rifugi sicuri e servizi di supporto.
3. **Perseguimento** – Pene più severe per chi commette violenza di genere, indipendentemente da motivi culturali o religiosi.
4. **Politiche integrate** – Coordinazione tra governi e istituzioni per un'azione efficace contro la violenza.

L'Articolo 4 vieta ogni forma di discriminazione nell'applicazione della Convenzione, garantendo protezione senza distinzioni di sesso, razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere o status socioeconomico.

Nazionale

Costituzione Italiana

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nazionale

Legge Mancino (L. 205/1993)

La legge 25 giugno 1993, n. 205 è un atto legislativo della Repubblica Italiana che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitamento all'odio, l'incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di emblemi o simboli.

Emanata con il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205 - è nota come legge Mancino, dal nome dell'allora ministro dell'Interno che ne fu proponente, Nicola Mancino.

Nazionale

Legge Mancino (L. 205/1993)

Articolo 1

1. Chiunque propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. Chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette atti di violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 2

1. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. Coloro che partecipano a tali organizzazioni sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
3. Coloro che le dirigono o le promuovono sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Nazionale

Legge Mancino (L. 205/1993)

Articolo 3

- Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli precedenti, il giudice può ordinare la confisca dei beni utilizzati per la commissione dei reati e può disporre il divieto di partecipare a eventi pubblici.

Articolo 4

- È vietata l'esposizione di simboli e segni riconducibili a organizzazioni che incitano all'odio razziale o etnico nei luoghi pubblici.
- La violazione di tale divieto è punita con la reclusione fino a tre anni o con una multa fino a 6.000 euro.

Articolo 5

- La presente legge si applica anche ai reati commessi attraverso mezzi di comunicazione di massa, compresi giornali, radio, televisione e internet.

Nazionale

Il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 recepisce in Italia la Direttiva Europea 2000/43/CE, stabilendo il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza o origine etnica in diversi ambiti della vita sociale.

Viene istituito l'UNAR, l'ente che monitora le discriminazioni razziali e offre assistenza alle vittime.

Decreto Legislativo 215/2003:

Nazionale

Decreto Legislativo 215/2003:

Ambito di applicazione (Art. 3)

Il decreto vieta qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei seguenti settori:

- Lavoro e occupazione (accesso, condizioni lavorative, avanzamenti di carriera).
- Istruzione e formazione professionale.
- Assistenza sanitaria e protezione sociale.
- Accesso a beni e servizi (incluso l'alloggio).

Definizione di discriminazione (Art. 2)

- Discriminazione diretta: quando una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga per motivi di razza o origine etnica.
- Discriminazione indiretta: quando una norma o un comportamento apparentemente neutro svantaggia in modo sproporzionato persone di una determinata origine etnica.

Nazionale

Decreto Legislativo 215/2003:

Strumenti di tutela (Art. 4-7)

- Introduzione di misure di protezione per le vittime di discriminazione.
- Possibilità di ricorso ai tribunali con procedure semplificate.
- Il principio dell'inversione dell'onere della prova: spetta al presunto autore della discriminazione dimostrare che non c'è stata violazione della norma.

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) (Art. 7)

La riforma Fornero, così come il recente decreto legislativo 23/2015, con la sanzione reintegratoria collegata al licenziamento discriminatorio, costringono tutti gli operatori a ripensare al proprio modo di lavorare e di istruire le cause: sostenendo la discriminazione ci si incanala in un sistema che ha come sbocco la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo una indennità risarcitoria.

Nazionale

Il Decreto Legislativo 216/2003, attuativo della direttiva europea 2000/78/CE, stabilisce le disposizioni contro la discriminazione per ragioni di religione o credo, disabilità, età e orientamento sessuale in ambito lavorativo.

Esso mira a garantire pari opportunità e a combattere la discriminazione nei settori pubblici e privati. Le misure includono la promozione di politiche attive per la parità, il rafforzamento dei diritti dei lavoratori e la definizione di sanzioni per chi viola le norme antidiscriminatorie.

Decreto Legislativo 216/2003:

Nazionale

Il Decreto Legislativo 216/2003, attuativo della direttiva europea 2000/78/CE, stabilisce le disposizioni contro la discriminazione per ragioni di religione o credo, disabilità, età e orientamento sessuale in ambito lavorativo.

Esso mira a garantire pari opportunità e a combattere la discriminazione nei settori pubblici e privati. Le misure includono la promozione di politiche attive per la parità, il rafforzamento dei diritti dei lavoratori e la definizione di sanzioni per chi viola le norme antidiscriminatorie.

Decreto Legislativo 216/2003:

Differenza con il Decreto Legislativo 215

Riguarda invece la discriminazione per motivi di religione o credo, disabilità, età e orientamento sessuale. Anche in questo caso, la legge stabilisce la parità di trattamento e le misure contro la discriminazione, ma in ambiti diversi rispetto al Decreto 215. contro la discriminazione.

UNAR è l'ufficio deputato dallo Stato a garantire il diritto alla parità di trattamento.

L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica è l'ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere persone con disabilità.

L'Ufficio è stato istituito nel 2003 (d.lgs. n. 215/2003) in seguito a una direttiva comunitaria (n. 2000/43/CE), che impone a ciascun Stato Membro di attivare un organismo appositamente dedicato a contrastare le forme di discriminazione.

UNAR si occupa di monitorare cause e fenomeni connessi ad ogni tipo di discriminazione, studiare possibili soluzioni, promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e di fornire assistenza concreta alle vittime.



[Segnala una discriminazione](#) | [Report a discriminatory act](#)

Unar

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
A Difesa delle Differenze

Seguici su:



Cerca



[Home](#)

[Chi siamo ▼](#)

[Cosa facciamo ▼](#)

[Progetti e azioni positive ▼](#)

[Documenti ▼](#)

[Comunicazione ▼](#)

[Associazioni e Enti ▼](#)

[Bandi e avvisi ▼](#)

Sei vittima o testimone di una discriminazione? Hai bisogno di aiuto?

[Chiama](#)

[Segnala](#)

Come fare per

[📩 Segnalare una discriminazione](#)

[🎯 Riconoscere una discriminazione](#)

[📣 Accedere al Fondo di solidarietà](#)



Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti.

Scopo della Convenzione è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia.

Codice penale 604 bis

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Codice penale 604 bis / 604 ter

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Strategia dell'UE contro il razzismo (2020-2025):

Priorità: Lotta contro la discriminazione strutturale, promozione dell'uguaglianza in tutti i settori (lavoro, educazione, salute).

Supporto: Creazione di un network di punti di contatto nazionali per il monitoraggio delle discriminazioni.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000):

Art. 21: Divieto di discriminazione per qualsiasi motivo (es. razza, religione, orientamento sessuale, disabilità).

Art. 22: Promozione del rispetto delle diversità culturali, religiose e linguistiche.

Partiamo da noi

Temi emersi

Organizzazione interna

**Rapporto con utenza
nei confronti del personale comunale**

**Personale nei confronti
dell'esterno**

Personale e territorio

Questione di genere

**Come combattiamo rumors,
stereotipi e discriminazioni nei
confronti del personale
comunale?**

Chi sono e che lavoro faccio?

Quali pregiudizi mi fanno più male?

**Cosa nell'organizzazione del lavoro
mi ferisce?**

Chi è l'altra persona e che lavoro fa?

Quali pregiudizi le fanno più male?

**Cosa nell'organizzazione del lavoro
la ferisce?**

Quali pregiudizi e stereotipi ci colpiscono?

Quali comportamenti ci feriscono?

Come facciamo a superarli?

Pausa!
era anche ora

Lavoro in gruppo

01

A chi daresti ragione?

02

E' una discriminazione?

03

Di che tipo?

04

Come la risolveresti?

**Cosa potrebbe fare il comune
per prevenirla e per evitare
che si ripeta?**

Abbiamo un piano!

Organizzazione interna

**Rapporto con utenza
nei confronti del personale comunale**

**Personale nei confronti
dell'esterno**

Personale e territorio

Questione di genere

Grazie!

Capofila



Partner



CHIO DI RENO



Partner tecnici



Il progetto CITIES – Cities Initiatives Towards Inclusive and Equitable Societies, co-finanziato dal programma CERV della Commissione Europea è coordinato dal Comune di Reggio Emilia, in partenariato con i Comuni di Casalecchio di Reno, Modena, Olbia e Ravenna, ICEI, la Fondazione Mondinsieme e l'Università di Modena e Reggio Emilia.

CITIES

INSIEME, C'È UNA BELLA DIFFERENZA



03

02

01

